Firmato digitalmente da
STEFANO SERATINI
CN = STEFANO SERATINI
O = Ordine Architetti P.P.C. - Provincia di La Spezia
C = IT

aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0118664
del 05/03/2026

S1067 – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA [illegible] relativo all'ampliamento dell'attività di recupero rifiuti nell'impianto esistente sito ad Arcola (SP)

Risposta alle osservazioni presentate da S.A.T. Spa con nota del del 28/11/2026

La presente relazione intende rispondere brevemente alle osservazioni in oggetto indicate, rimandando per approfondimenti alle specifiche relazioni già agli atti del procedimento.

Premesso che,

1. la Società per azioni S.A.T. ha fatto predisporre un modello di calcolo del flusso idrico sotterraneo, nel quale simulare il trasporto advettivo e trovare le linee di flusso che interessano i propri pozzi;
2. il comma 1 dell'art. 94 del D.lgs. 152/2006, prevede che le regioni devono individuare le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. Al comma 6 dello stesso articolo, si prevede che "*In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione", NON prevedendo iniziative o studi propedeutici da parte dei privati;*
3. come indicato nella suddetta nota S.A.T., l'area dei pozzi e quella dell'intervento proposto sono all'interno di un ambito esondabile, sulla sponda destra del fiume Magra occupata, senza soluzione di continuità per circa 1,7 km, da attività industriali; nella nota, tale stato delle cose, risulta preoccupante per la possibilità di trasporto di materiali dovuto a sversamenti o inondazioni.

Considerato che,

- il progetto proposto e l'impianto esistente sono perfettamente conformi all'art. 94 del D.lgs. 152/2006, come puntualmente dimostrato nella relazione di conformità già agli atti; si ricorda inoltre che il confine di proprietà dell'area produttiva si trova ad una distanza di circa 434 metri dai pozzi;
- le prescrizioni impartite nel già citato art.94 fanno parte dell'unico atto normativo vigente e di riferimento a cui ottemperare;
- quanto dichiarato nei punti precedenti è stato espresso anche dall'*Area servizi*

amministrativi servizio ambiti territoriali ufficio ATO idrico della Provincia della Spezia con nota prot. n.0033088/2025 del 19/11/2025, agli atti del procedimento;

- per quanto riguarda il predente punto 3), si ricorda quanto già espresso nelle varie relazioni e chiarimenti agli atti, la Società Magra Asfalti a scelto volontariamente di adottare standard di sicurezza superiori ai requisiti minimi previsti, con l'obbiettivo di garantire la massima tutela ambientale del sito e del contesto circostante, attraverso principalmente i seguenti interventi:
    - l'impermeabilizzazione completa del sito produttivo;
    - la realizzazione di un sistema di raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia che costituisce anche un sistema contenitivo per sversamenti accidentali (*come meglio precisato nel piano di gestione delle acque e nella relazione geologica integrativa entrambi agli atti*);
- le aree che sarebbero interessate dall'isocrona di 365 giorni indicata nello studio prodotto da S.A.T., occuperebbero circa il 17% dell'intera aerea produttiva, (a nostra stima), in cui è previsto il solo stoccaggio di materiali inerti e non l'impianto di produzione del conglomerato;
- l'oggetto del procedimento in corso, riguarda il recupero di fresato di asfalto (un materiale inerte di nota composizione) e non di altri tipi di rifiuto sicuramente più rilevanti ai fini della salvaguardia dell'acquifero; tale materiale non ha fenomeni di rilascio al suolo di sostanze inquinanti rilevanti, visto che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il D.M. 05/08/24 ha stabilito la direttiva CAM (Criteri Ambientali Minimi) per le infrastrutture stradali un contenuto minimo percentuale di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti >= al 50% per la realizzazione degli strati di fondazione e cioè per lo strato a contatto con il terreno.

Pertanto, si ritiene che,

- rispetto a quanto prescritto nel citato art. 94 del D.lgs. 152/2006 la proprietà in oggetto e tutte le attività in essa svolte risultano esterne all'area di rispetto dei pozzi e quindi possono essere dichiarate perfettamente conformi allo stato normativo vigente;
- quanto messo in atto dalla Proponente, al fine di tutelare dal punto di vista ambientale il sito e l'ambiente circostante, abbia caratteristiche di ridondanza tecnica rispetto al mero adempimento normativo.

Infine, solo per precisione, facciamo notare l'errata rappresentazione della "....zona pozzi SAT in azzurro", inserita nella nota indicata in epigrafe, nella quale il perimetro in azzurro viene messo all'esterno di quello occupato dai pozzi, (al contrario correttamente rappresentato nello studio del Prof. Francesco Ronchetti), che riguarda solo una parte della proprietà, mentre in questa immagine vengono aggiunti circa 150 ml di campi utilizzati da anni per altre attività umane, (recinto per cavalli e impianti fotovoltaici), legate ai fabbricati di civile abitazione ancora al suo interno. Ci sembra che questa rappresentazione sia fuorviante nel determinare la distanza tra le due attività in questione e poco rappresentativa ai fini dell'importante tema trattato: la tutela dei pozzi.





La Spezia, marzo 2026

ARCH. STEFANO SERATINI
Ordine degli Architetti della Spezia n. 282

Il Progettista

arch. Stefano Seratini